

Documento presentato alla Commissione Lavoro Camera dei Deputati per audizione su A. C. su schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al testo unico del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

Roma 4 aprile 2017

Emendamenti proposti agli schemi di decreti legislativi di modifica ai d.lgs. 165/2001 e 150/2009

Emendamenti allo schema di decreto legislativo modificativo del d.lgs. 165/2001

Emendamento aggiuntivo all'art. 1 del dlgs 165/2001:

Al termine del secondo comma aggiungere: "In considerazione del modello di autonomia che caratterizza l'intero sistema dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, le norme riferite alla generalità delle pubbliche amministrazioni si applicano previo esame con le organizzazioni sindacali rappresentative tramite specifici provvedimenti attuativi adottati dal MIUR, dagli altri Ministeri vigilanti e dei livelli istituzionali di riferimento"

L'emendamento all'art. 1 riprende il punto 1 lettera a) dell'accordo del 30 novembre scorso laddove il Governo si è impegnato a "privilegiare la fonte contrattuale quale luogo naturale per la disciplina del rapporto di lavoro, dei diritti e delle garanzie dei lavoratori, nonché gli aspetti organizzativi a questi direttamente pertinenti"; il D. lgs. 165, di conseguenze, stabilisce principi e vincoli che hanno carattere imperativo. La contrattazione nazionale, nel rispetto di quei principi e di quei vincoli può derogare le norme generali o speciali al fine di renderle più coerenti con la finalità del miglioramento del servizio alla collettività.

Art. 1 (modifiche all'art. 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165)

Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 165/2001 è sostituito dal seguente: "Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano o abbiano introdotto discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità riguardi comunque i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate dalla contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto

dei principi e dei limiti stabiliti dal presente decreto e dai vincoli di finanza pubblica e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili".

L'emendamento all'art. 2 ha lo scopo di aggiornare la previsione normativa con le modifiche introdotte per ampliare le forme di partecipazione sindacale

Art. 2 (Modifiche all'art. 5 del d.lgs. 165/2001)

Sostituire la lettera b) con: b) le parole da "fatti salvi la sola" fino a "l'esame congiunto" sono sostituite dalle seguenti: "Fatte salve l'informazione ai sindacati ovvero le ulteriori forme di partecipazione"

L'emendamento all'art. 4 mira a garantire misure di "accompagnamento" qualificanti nei percorsi di mobilità e di quello in servizio in caso di riorganizzazione per consentire una rapida integrazione delle professionalità ai fini dell'efficacia dell'azione amministrativa. In ragione dell'impatto ti tali misure sulla qualità delle professionalità, l'emendamento affida ai contratti collettivi nazionali il compito di prevedere strumenti di partecipazione.

Articolo 4 (Modifiche all'art. 6 del d.lgs. 165/2001)

Alla lettera b), al termine del secondo comma aggiungere :"Nell'ambito del piano triennale e nella prospettiva di una integrazione efficace delle risorse umane, le amministrazioni definiscono anche percorsi di formazione e riqualificazione che dovessero essere utili sia del personale acquisito tramite mobilità e reclutamento sia di quello in servizio. L'individuazione delle esigenze formative e dei relativi criteri sarà oggetto di esame congiunto con le rappresentanze sindacali, ove previsto nei contratti collettivi nazionali.

L'articolo 6 modifica l'articolo 35 comma 3 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, e successive modificazioni, introducendo il comma 3-bis attraverso il quale si limita il numero degli idonei nelle selezioni pubbliche per il reclutamento di personale nelle pubbliche amministrazioni al 20% delle posizioni bandite con arrotondamento all'unità superiore. Negli enti pubblici di ricerca, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 218 del 25 novembre 2016, data l'elevata specificità dei profili professionali richiesti, e l'esiguo numero di posizioni bandite, di norma detto limite si tradurrebbe in un solo idoneo per bando. Si ritiene opportuno derogare detti enti dalla norma generale, consentendo loro di individuare in autonomia la soglia di punteggio da conseguire ai fini dell'ottenimento dell'idoneità, comunque non inferiore a 70/100.

Art. 6

Al termine dell'articolo 3 comma e-bis è aggiunto il seguente periodo: Gli enti pubblici di ricerca di cui agli articoli 1, comma 1, e 19, comma 4, del decreto legislativo n. 218 del 25 novembre 2016 definiscono in autonomia il numero di idonei e le soglie di punteggio ai fini dell'ottenimento dell'idoneità, comunque in misura non inferiore a 70/100.

Gli emendamenti all'art. 10 hanno lo scopo di garantire una più equilibrata presenza delle rappresentanze dei lavoratori nella Consulta Nazionale per l'integrazione di persone disabili e di legare in un rapporto più efficace le funzioni assegnate al responsabile dei processi di inserimento con quelle svolte dalla suddetta Consulta

Art. 10 (Modifiche all'art. 39 del d.lgs. 165/2001)

- Al comma 2: sostituire "due rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale" con "quattro rappresentanti delle confederazioni rappresentative".
- Al comma 3, alla lettera c), aggiungere alla fine: "a questo scopo tiene conto dei contenuti delle relazioni ricevute a norma dell'art. 39-ter, comma 2, lett. D) ed e)".
- All'art. 39-ter, dopo la lettera c), aggiungere
- "d) invia annualmente alla Consulta di cui all'art. 39bis una relazione sulla situazione della propria amministrazione, nonché sui problemi riscontrati per garantire l'efficacia dei processi di inserimento;
- e) per la redazione della relazione di cui alla lettera precedente tiene conto delle osservazioni e delle proposte formulate dalle rappresentanze sindacali nelle forme e nelle sedi previste dai contratti collettivi nazionali".

Gli emendamenti all'art.11 hanno lo scopo di individuare una più precisa linea di demarcazione tra i compiti normativi della contrattazione collettiva e quelli degli atti pubblicistici, da un lato riattribuendo alla fonte negoziale la piena legittimità alla regolamentazione della retribuzione e dall'altro limitando il ruolo legislativo di sistema ai soli decreti 165 e 150.

Inoltre un emendamento evita che nella riformulazione del trattamento accessorio possano essere intaccate quote di salario definito accessorio ma di fatto aventi i caratteri della stabilità e della continuità

Un terzo emendamento consente all'osservatorio istituito presso l'ARAN di avere una documentazione completa e articolata sulle modalità che hanno condotto all'adozione dell'atto unilaterale in caso di fallimento delle procedure negoziali.

L'emendamento alla lettera f9 ha lo scopo di individuare una alternativa alla riduzione dei fondi per il salario accessorio per fare fronte alle ipotesi di recupero in caso di superamento dei vincoli di bilancio da parte della contrattazione collettiva.

Infine l'emendamento abrogativo alla lettera g) mira all'eliminazione di una norma priva dei caratteri di ragionevolezza e efficacia per combattere fenomeni di assenteismo illegittimo o anomalo

art. 11 (Modifiche all'art. 40)

alla lettera a):

- dopo valutazione delle prestazioni eliminare "ai fini della corresponsione del trattamento accessorio"
- sostituire "dalle norme di legge" con "dal presente decreto e dal d.lgs. 150/2009 come modificato dal decreto legislativo attuativo della l. n. 124/2015"
- eliminare l'ultimo periodo
- eliminare la lettera b)

alla lettera c), sostituire "una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato" con "una quota coerente con la previsione di cui all'art. 45, comma 3-bis".

<u>alla lettera d)</u>, dopo le parole: "sulle materie oggetto del mancato accordo", cancellare le parole: "fino alla successiva sottoscrizione" ed aggiungere le parole: "I contratti collettivi determineranno la durata massima della vigenza dell'atto unilaterale".

<u>alla lettera e)</u>, al termine del penultimo periodo aggiungere"; a questo scopo le amministrazioni che abbiano adottato atti di regolamentazione provvisoria ne inviano copia all'Osservatorio paritetico allegando le relazioni tecnico-finanziarie e illustrativa di cui all'art. 40-bis, nonché una relazione nella quale si evidenzi il pregiudizio economico o all'ordinaria funzionalità dell'azione amministrativa in conseguenza del protrarsi delle trattative".

<u>alla lettera f)</u>, alla fine aggiungere: "In alternativa o integrazione di tale procedura, le amministrazioni possono ricorrere ai piani di razionalizzazione previsti dall'art. 16, commi 4 e 5, del d.l. 98/2011".

<u>lettera g</u>), eliminare o, in alternativa, Al comma 1, lettera g), dopo le parole "4-ter" sostituire come segue: "Al fine di semplificare la gestione amministrativa dei fondi destinati alla contrattazione integrativa e di consentirne un utilizzo più funzionale ad obiettivi di valorizzazione degli apporti del personale, di miglioramento della produttività e della qualità dei servizi, nonché di garanzia della continuità dei servizi, la contrattazione collettiva nazionale provvede al riordino, alla razionalizzazione ed alla semplificazione delle discipline in materia di dotazione ed utilizzo dei fondi destinati alla contrattazione integrativa, anche attraverso il progressivo consolidamento della consistenza della componente variabile dei fondi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".

<u>lettera h):</u> dopo il comma 4 inserire il seguente comma 4 quater "Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto legislativo, devono adottare entro il 31 marzo di ogni anno piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche. Detti piani indicano la spesa sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate e i correlati obiettivi in termini fisici e finanziari.

In relazione ai processi di cui al periodo precedente, le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente, ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica, sono utilizzate annualmente, nell'importo del 50 per cento, per la contrattazione integrativa. Nel caso in cui l'Amministrazione intervenga in un settore nel quale la normativa vigente preveda processi di risparmi o razionalizzazione, senza indicare obiettivi numerici precisi, nel Piano triennale, di cui al primo periodo, dovrà essere specificata la percentuale di risparmi conseguita per attuare tale normativa e quella, invece, aggiuntiva conseguita per dare corso alle disposizioni di cui al periodo precedente, quest'ultima non potrà comunque essere superiore al 70%.

La restante quota è versata annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle provincie autonome di Trento e di Bolzano, del SSN. Le risorse di cui al primo periodo sono utilizzabili solo se a consuntivo è accertato, con riferimento a ciascun esercizio, dalle amministrazioni interessate, il raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna delle singole voci di spesa previste nei piani triennali di cui al primo periodo e i conseguenti risparmi. I risparmi sono certificati, ai sensi della normativa vigente, dai competenti organi di controllo. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i Ministeri la verifica viene effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per il tramite, rispettivamente, dell'UBRRAC e degli uffici centrali di bilancio e dalla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica.

I piani adottati dalle amministrazioni sono oggetto di confronto con le organizzazioni sindacali rappresentative.

I commi 4, 5 e 6 dell'art.16 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, sono abrogati."

4. Gli emendamenti proposti all'art. 20 recuperano la reale ratio delle decisioni della CGUE in materia di tutela contro l'abuso al ricorso dei contratti di lavoro a termine. L'attuale stesura infatti, nel legare strettamente tutta la vita di precariato all'amministrazione che bandisce il concorso, non tiene conto delle dinamiche proprie del settore privato, dove il mutamento di amministrazione anche appartenente a comparti diversi è un dato diffuso che frutto di una considerazione dell'amministrazione

pubblica come organizzazione unitaria seppur articolata in diverse strutture amministrative.

Art. 20 (Superamento del precariato)

- al primo comma, lettera b), sostituire: "dalla medesima amministrazione", con
 "da una delle amministrazioni preso le quali abbia maturato in tutto o in parte i tre anni di servizio anche non continuativi"
- al primo comma, alla lettera c): sostituire "alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione" con "alle dipendenze di una o più amministrazioni pubbliche"

dopo il comma 1 aggiungere: 1-bis "2-bis. 1-bis. Per gli enti pubblici di ricerca, di cui agli articoli 1, comma 1, e 19, comma 4, del decreto legislativo n. 218 del 25 novembre 2016, ai fini del computo del requisito di cui al comma 1, lettera c) sono considerati utili anche i periodi di assegno di ricerca, di cui all'articolo 22 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010, svolti presso l'amministrazione che procede all'assunzione.

1-ter. Gli enti pubblici di ricerca, di cui agli articoli 1, comma 1, e 19, comma 4, del decreto legislativo n. 218 del 25 novembre 2016, per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato assunto per chiamata diretta, fatti salvi i requisiti di cui al comma 1, lettere a) e c), procedono alla valutazione dell'idoneità dei candidati attraverso specifiche procedure concorsuali per titoli e colloquio.

- Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: "2-bis. In caso di rapporti di lavoro interessati da processi di riordino, trasferimento di funzioni o fusione tra amministrazioni diverse, le procedure di cui ai commi 1 e 2 possono essere effettuate dall'ente subentrante e il lavoratore conserva le prerogative maturate presso l'amministrazione di provenienza."
- Sostituire il comma 9 con: "9. Il presente articolo non si applica al reclutamento del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative statali. Fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e) della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e comunque nei limiti del triennio di cui ai commi 1 e 2 le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica. I commi 5 e 6 del presente articolo non si applicano agli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218".

Lo schema di decreto legislativo in parola reca, all'articolo 23, disposizioni relative al salario accessorio e alla sperimentazione. Il comma 1 prevede, attraverso la contrattazione nazionale, la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Nel merito della "progressiva convergenza", demandata alla contrattazione a livello nazionale delle risorse finanziarie

destinate all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa di ciascuna amministrazione, è esplicitamente indicato "per ogni comparto o area di contrattazione". Si ritiene che all'interno dei menzionati comparti o aree di contrattazione, anche e non solo ai fini della valorizzazione di specificità e peculiarità dell'ordinamento e/o dell'organizzazione del lavoro la norma preveda la possibilità di individuare specifici settori contrattuali. A tali settori contrattuali dovrebbe essere fatto riferimento anche ai fini di individuare e quantificare le risorse del trattamento accessorio erogate in modo fisso e ricorrente.

Gli emendamenti al comma 4 dell'art. 23 sono volti a consentire per quelle amministrazioni diverse dalle Regioni e dalle città Metropolitane che, in esito a processi di esubero, riduzione del personale e blocco delle assunzioni conseguenti a divieti, hanno obbligatoriamente ridotto l'ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale per l'anno 2016, di beneficiare della sperimentazione di cui al comma 4 citato, al fine della possibilità di incrementare l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa. Con altro emendamento, sempre al comma 4, si tiene distintamente conto della situazione delle Province, che hanno acquisito personale trasferito in esito all'applicazione della legge 56 2014.

L'emendamento 4 – bis consente, infine, di anticipare al 1° gennaio 2017 la sperimentazione suindicata per le amministrazioni che abbiano obbligatoriamente ridotto l'ammontare delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale 2016 a seguito di processi di esubero, riduzioni del personale e blocco delle assunzioni conseguenti a disposizioni di legge.

Art. 23 (Salario accessorio e sperimentazione)

Dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi: "1 – bis. Ai fini della valorizzazione di inderogabili specificità e peculiarità dell'ordinamento e/o dell'organizzazione del lavoro, in sede di contrattazione nazionale, per ogni comparto o area di contrattazione, sono individuati specifici settori contrattuali, anche per la quantificazione delle risorse di cui al comma 2 vincolate a modalità di erogazione fisse e ricorrenti". "1 – ter. Nel perseguire l'obiettivo della progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale, i contratti collettivi nazionali di lavoro, per i settori contrattuali di cui al comma 1 – bis, prevedono, norme conservative delle retribuzioni per quanto corrisposto in modo fisso e ricorrente".

Dopo il comma 2 aggiunto il seguente comma: 2 – bis. A decorrere dal 1 gennaio 2017 ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, senza ulteriore aggravio per la finanza pubblica, in sede di contrattazione integrativa a livello nazionale possono incrementare le risorse destinate annualmente alla parte variabile del trattamento accessorio del personale, anche dirigenziale, a valere sui risparmi conseguenti a processi di riorganizzazione e/o razionalizzazione della spesa.

All'art. 23, comma 4, primo periodo dopo le parole: "e le città Metropolitane", inserire le parole: "nonché le pubbliche amministrazioni che a seguito di processi di esubero, riduzione del personale e blocco delle assunzioni conseguenti a disposizioni normative, hanno obbligatoriamente ridotto l'ammontare delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale per l'anno 2016".

All'art. 23, comma 4, alla fine del primo periodo, dopo le parole: "dalla entrata in vigore del presente provvedimento", inserire le parole: ", anche tenendo distintamente conto della situazione di quelle, tra le amministrazioni, che hanno acquisito personale trasferito in esito all'applicazione della legge 56 2014".

All'art. 23, dopo il comma 4, aggiungere il comma "4 – bis: "Limitatamente a quelle che, tra le amministrazioni di cui al precedente comma 4, hanno obbligatoriamente ridotto l'ammontare delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale 2016 a seguito di processi di esubero, riduzioni del personale e blocco delle assunzioni conseguenti a disposizioni di legge, il termine del 1 gennaio 2018 di cui al citato comma 4 è anticipato al 1 gennaio 2017."

All'art. 23, comma 5. dopo il primo periodo aggiungere: Al fine di incrementare le risorse per l'attuazione di quanto previsto al periodo precedente sono considerati anche i risparmi conseguiti a seguito del mancato ricorso a consulenze e/o collaborazioni di cui all'art. 7 del dlgs. 165/2001

6. l'emendamento all'art. 25 ha lo scopo di abrogare una disposizione del d.lgs. 165/2009 che di fatto aveva ridotto sensibilmente la funzione della contrattazione collettiva come fonte principale della regolamentazione della retribuzione

Art. 25 (Abrogazioni)

Al primo comma, dopo la lettera b), aggiungere: "c) l'art. 47-bis è abrogato

Emendamenti allo schema di decreto legislativo modificativo del d.lgs. 150/2009

1. L'emendamento all'art. 3 (aggiuntivo di un articolo a testo legislativo) introduce una ipotesi di partecipazione responsabile e cooperativa ai fini della realizzazione degli obiettivi specifici delle amministrazioni, anche allo scopo di introdurre nel settore pubblico misure di fiscalità di vantaggio già sperimentate nel settore privato

All'art. 3 (Modifiche all'art. 5 del decreto legislativo n. 150 del 2009)

- Al comma 1, lettera a), dopo le parole "in coerenza con le priorità delle politiche pubbliche nazionali nel quadro del programma di Governo e con gli eventuali indirizzi adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, le priorità delle pubbliche amministrazioni in relazione alle attività e ai servizi erogati" e prima delle parole,

- "anche tenendo conto del comparto di contrattazione di appartenenza", inserire le parole: "e sentite le organizzazioni sindacali".
- Al comma 1, lettera b), dopo le parole: "obiettivi specifici di ogni pubblica amministrazione, individuati,", inserire le parole: "sentite le organizzazioni sindacali ed".
- Alla fine aggiungere:

art. 5-bis (.....)

- 1. L'iniziativa per la individuazione degli obiettivi di cui al comma 01, lettera b) dell'art. 5 può essere assunta anche dalla RSU insieme ad almeno una delle associazioni sindacali ammesse al secondo livello di contrattazione.
- 2. Il piano di perseguimento dell'obiettivo individuato e le modalità della sua implementazione sono oggetto di informazione ed esame congiunto che deve concludersi entro 20 giorni dalla dal primo incontro che non può svolgersi oltre i cinque giorni dalla data dell'informazione.
- 3. I risparmi di gestione, i recuperi di sprechi e di spesa improduttiva, aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente realizzati con il piano e certificati dai competenti organi di controllo incrementano per il 50% del loro ammontare i fondi di retribuzione accessoria e saranno utilizzati dalla contrattazione collettiva per premiare la performance organizzativa dei lavoratori coinvolti.
- 4. Per gli enti del servizio sanitario nazionale contribuiscono ad incrementare i fondi di retribuzione accessoria ai sensi del comma 7 anche i risparmi di gestione, i recuperi di spesa improduttiva e di sprechi realizzati dagli enti che non presentano le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 4 dell'art. 30, conseguiti anche a seguito dei processi di riassetto organizzativo della rete territoriale e ospedaliera e a seguito dell'adozione dei costi standard di cui all'art. 15 comma 13 lettera c) del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario", convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 e all'art. 3 del Patto per la salute 2014-2016.
- 5. Le procedure di cui ai commi da 4 a 8 del presente articolo sono attivate anche in occasione di riorganizzazioni del lavoro e della gestione delle risorse a seguito di processi di riordino delle funzioni tra amministrazioni e/o di riassetto istituzionale e/o amministrativo che coinvolga una o più amministrazioni, nonché a seguito dell'impiego sistematico dell'innovazione digitale per la digitalizzazione dei processi e il telelavoro, della riduzione degli spazi locati e della gestione associata dei servizi.
- 6. Alla quota di retribuzione accessoria erogata a seguito delle procedure indicate nei commi precedenti, in quanto effetto di un risparmio di spesa, si applica comunque il regime di agevolazione fiscale previsto per il settore privato. Lo stesso sgravio si applica alla retribuzione di risultato dei dirigenti promotori o responsabili della riorganizzazione di cui ai commi precedenti in ragione4 di una percentuale definita dai contratti collettivi.
- 7. Sono abrogati i commi 4, 5 e 6 dell'art. 16 del 6 luglio 2011, n. 98.

All'art. 5 (Modifiche all'art. 7 del decreto legislativo n. 150 del 2009)

Gli emendamenti all'art. 5 dello schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n° 150 sono volti ad introdurre un diritto di partecipazione, tramite l'esame congiunto, alla definizione del sistema di misurazione e valutazione della performance, per il necessario coordinamento con il recupero del ruolo della contrattazione in materia di valutazione. Ciò anche al fine di creare un quadro normativo idoneo e coerente con gli impegni assunti dal Governo nell'intesa del 30 Novembre, per l'estensione nel settore pubblico di quelle forme di fiscalità di vantaggio sulla contrattazione integrativa e il welfare contrattuale esistenti nei settori privati.

Emendamenti all'art. 5

All'art. 5, comma 1, 1° allinea lettera a), prima delle parole: "previo parere vincolante dell'Organismo indipendente di valutazione" inserire le parole "previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali, sulla base delle procedure previste dai contratti collettivi nazionali, e"

L'emendamento mira a rendere coerente la norma a quanto proposto come modifica all'art. 1 del dlgs:165/2001

Art. 10 (modifica all'art. 13 del dlgs. 150/2009)

Al termine della lettera h) aggiungere "e dell'art. 1 del decreto legislativo 165/2001

Art. 13 (Modifiche all'art. 19)

Al fine di evitare il rischio di una valutazione da parte della cittadinanza avulsa da elementi oggettivi, riteniamo opportuno prevedere che la comunicazione diretta avvenga sulla base di indici strutturati e ponderati, ovvero su medie statistiche che assicurino maggiore imparzialità di giudizio e valutazione da definire anche in ambito contrattuale.

Aggiungere al 2 comma modifiche dell'art. 19 bis dopo "anche comunicando direttamente" le parole "sulla base di indici strutturati e ponderati"